



## Istruzione dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni Protezione antincendio sui cantieri

*La presente istruzione entra in vigore il 1° gennaio 2015 (edizione 1° febbraio 2017)*

*Emanata dalla Commissione amministrativa dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni  
in virtù dell'art. 48 della legge sulla protezione antincendio.*

Disposizioni aggiuntive agli articoli 1, 5 fino a 7, 13, 16, 17 e 45 fino a 47 della legge sulla protezione antincendio (LPA), agli articoli 1, 5 e 6 dell'ordinanza sulla protezione antincendio (OPA), agli articoli 19 fino a 22, 56 e 58 della norma di protezione antincendio AICAA 1-15 nonché alla cifra 5 della direttiva antincendio 12-15 «Prevenzione incendi e protezione antincendio organizzativa».

### Generalità

1. Per l'osservanza delle prescrizioni antincendio sono responsabili, oltre al proprietario, al gestore dell'esercizio e al committente, anche le persone incaricate dell'esecuzione, della gestione nonché della manutenzione delle costruzioni, degli impianti e dei dispositivi.
2. È compito dell'impresario avvertire, in merito ai particolari pericoli, le persone incaricate dell'esecuzione di un lavoro prima dell'inizio del lavoro stesso.
3. Prima dell'inizio dei lavori, tutti gli interessati devono adottare gli adeguati provvedimenti atti a diminuire l'accresciuto pericolo d'incendio e di esplosione durante la fase di costruzione.
4. Se non vengono adottati tutti i necessari provvedimenti di sicurezza, e se di conseguenza si verifica un sinistro, l'Assicurazione fabbricati si riserva il diritto di decurtare le prestazioni, rispettivamente di esercitare rivalsa (regresso).

### Misure di prevenzione degli incendi

1. Le possibilità di allarmare i pompieri devono essere verificate per tempo. Se necessario, occorre realizzarle. In caso di sinistro, deve essere allarmato immediatamente il corpo pompieri, al telefono no. 118.
2. Per operazioni di saldatura, taglio, brasatura, disgelo, riscaldamento, rimozione a caldo di vernici, lavori con sostanze facilmente infiammabili (come catrame, asfalto, posa di pavimenti, opere da copritetto, da lattoniere e di verniciatura a spruzzo), di deumidificazione di costruzioni ecc., vanno messi a portata di mano degli adeguati mezzi di spegnimento (posti fissi di spegnimento, estintori portatili, pompe a secchio e simili) in prossimità del luogo di lavoro.
3. Se le misure richieste di prevenzione d'incendio non sono fattibili o se i lavori sono particolarmente pericolosi, queste(i) non possono essere eseguite(i). Al loro posto devono essere scelte delle procedure alternative sicure a freddo, come incollatura, segatura, taglio, trapanatura e simili.
4. I lavori pericolosi come saldatura, brasatura o altri con fiamme libere, i lavori di molatura e di taglio provocanti scintille, la cottura di bitumi e simili devono essere eseguiti, specialmente in vecchie costruzioni, con la dovuta cautela ed essere di regola conclusi (almeno due ore prima del termine regolare della giornata lavorativa), in modo che nel seguente tempo di lavoro il cantiere rimanga sorvegliato.
5. Prima e durante i lavori vanno eseguiti dei controlli in funzione del pericolo, al fine di scoprire eventuali cause di incendio e di adottare le necessarie misure di prevenzione.
6. A lavori ultimati, l'imprenditore o il suo incaricato devono controllare il cantiere in merito a eventuali possibilità di fonti di incendio. Se un incendio senza fiamma è possibile, devono essere periodicamente organizzati dei controlli supplementari (se necessario anche dopo l'orario di lavoro).
7. I dispositivi automatici esistenti di estinzione e di segnalazione d'incendio (per es. impianti sprinkler o rivelatori d'incendio) possono essere messi fuori servizio solo temporaneamente nell'area del cantiere, e solamente d'intesa con il proprietario dello stabile e con l'autorità della protezione antincendio. A lavori conclusi, risp. giornalmente alla fine della giornata lavorativa, i dispositivi vanno rimessi immediatamente in funzione.

## Divieti

Sono vietate le seguenti operazioni:

- a) fumare e usare fiamme libere o altre sorgenti di accensione in luoghi dove vengono prodotte, depositate, elaborate o travasate sostanze facilmente combustibili;
- b) usare e depositare sostanze combustibili vicino a impianti per la produzione e la distribuzione di calore, impianti di gas di scarico nonché sorgenti di luce ed energia che producono o consumano calore;
- c) conservare sostanze facilmente infiammabili o autoinfiammabili e gas senza il permesso della polizia del fuoco;
- d) conservare mozziconi, cenere e simili in contenitori non resistenti al calore;
- e) accendere fuochi all'aperto se le costruzioni, gli impianti e la vegetazione sono direttamente minacciati.

## Protezione antincendio sui cantieri

**1**

**Lavori di saldatura, taglio e brasatura  
→ estintori pronti sul posto**




**2**

**Terminare i lavori pericolosi almeno 2 ore prima  
della chiusura del cantiere**



**3**

**A lavori terminati, controllare il cantiere sulle  
possibilità di rischio d'incendio**



**4**

**In caso di emergenza: allarmare il 118**



**5**

**Osservare l'istruzione Grigioni „Protezione an-  
tincendio sui cantieri“ (consultare a tergo)**